

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 14 gennaio 2015

Plenaria

57^a Seduta

Presidenza del Presidente

STEFANO

La seduta inizia alle ore 14,05.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica in un conflitto di attribuzione sollevato dalla Corte d'appello di Palermo, in relazione ad un procedimento civile riguardante il signor Costantino Garraffa, senatore all'epoca dei fatti

(Esame e conclusione)

Il PRESIDENTE riferisce sull'affare assegnato in titolo, evidenziando preliminarmente che in data 7 gennaio 2015, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta la questione relativa alla costituzione del Senato nel giudizio per conflitto di attribuzione, promosso dalla Corte d'Appello di Palermo nei confronti del Senato, in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 29 gennaio 2009, ha dichiarato che i fatti per i quali era in corso il procedimento civile 827/04 RG, pendente nei confronti del signor Garraffa, senatore all'epoca dei fatti, dovessero ritenersi insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il conflitto è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza del 18 novembre-3 dicembre 2014, n. 271, e notificato al Senato il 24 dicembre 2014.

Si ricorda che la fattispecie in esame inerisce ad un procedimento civile avviato dal dottor Stapino Greco a seguito delle dichiarazioni rilasciate dall'allora senatore Garraffa durante una conferenza stampa tenutasi il 3 novembre 2003, nel corso della quale aveva dichiarato di aver rice-

vuto al telefono una minaccia di morte in relazione all'attività da lui posta in essere al fine di evidenziare la grave situazione di dissesto in cui versava l'ente Fiera del Mediterraneo e di aver affermato che non a caso tale telefonata era arrivata il giorno seguente alla scadenza dell'incarico del commissario dell'ente in questione, ossia Stapino Greco.

Rispetto al Doc. IV-ter, n. 5-A (oggetto del presente conflitto di attribuzione), nella scorsa legislatura – nel corso dell'iter presso la Giunta – è stata ravvisata la connessione funzionale tra le dichiarazioni contestate al senatore Garraffa e le dichiarazioni dal medesimo già rese avvalendosi di facoltà a lui spettanti in qualità di parlamentare.

Alla luce di tale ricostruzione, si propone che la Giunta riferisca all'Assemblea in senso favorevole alla costituzione del Senato nel conflitto di attribuzione in questione.

Il senatore CRIMI (M5S) sottolinea l'opportunità che l'incarico venga conferito ad un avvocato interno all'Amministrazione del Senato.

Il senatore Mario FERRARA (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)) precisa fin d'ora che non parteciperà al voto.

Dopo brevi interventi del senatore CUCCA (PD) e del senatore Mario FERRARA, il PRESIDENTE chiarisce che nel caso di specie la Giunta è chiamata esclusivamente ad esprimersi in merito alla questione relativa alla costituzione del Senato nel giudizio per il conflitto di attribuzione in questione, non essendo demandata alla Giunta la valutazione di profili inerenti alla scelta del legale.

Non facendosi ulteriori osservazioni, il Presidente, accertata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di riferire all'Assemblea in senso favorevole alla costituzione in giudizio del Senato nel conflitto di attribuzione sollevato dalla Corte d'appello di Palermo.

La Giunta approva all'unanimità la proposta messa ai voti dal Presidente.

(Doc. IV, n. 7) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche dell'ex senatore Antonino Papania nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 21561/2013 RGNR – n. 13877/2013 RG GIP)

(Esame e rinvio)

Riferisce sul documento in titolo il relatore, senatore BUCCARELLA (M5S), il quale riassume i termini della questione, evidenziando inoltre che l'Assemblea, nella seduta del 4 dicembre 2014, ha deliberato il rinvio in Giunta del documento in questione. Ricorda che la richiesta di autorizzazione in esame concerne una telefonata in data 13 giugno 2010 e 51

SMS inviati dal 12 ottobre 2010 al 29 dicembre 2010, risultato delle intercettazioni eseguite su un'utenza intestata a Aimeri Ambiente s.r.l. e in uso a Orazio Colimberti.

La richiesta del pubblico ministero era molto più ampia rispetto a quella che il giudice per le indagini preliminari ha fatto pervenire in Senato, atteso che è stato operato un vaglio attento e accurato a seguito del quale il GIP ha considerato come casuali esclusivamente le intercettazioni captate anteriormente al 3 gennaio 2011.

Occorre evidenziare che la Giunta, nella seduta del 18 novembre 2014, ha respinto a maggioranza la proposta, formulate in via principale dal relatore, di concedere l'autorizzazione all'utilizzo di tutte le comunicazioni oggetto della richiesta dell'autorità giudiziaria. Tale proposta del relatore si basava sul rilievo che il mutamento di direzione dell'atto di indagine non è nel caso di specie comprovato da alcun elemento sicuro e indubbio.

Va precisato che la Giunta, sempre in ossequio ad un approccio rigorosamente garantistico, ha rigettato anche la seconda proposta, formulata dal relatore in via subordinata, di limitare l'autorizzazione, escludendo le sole intercettazioni successive al 13 dicembre 2010, data in cui, come precedentemente evidenziato, la nota dei carabinieri del 10 dicembre 2010 è pervenuta agli uffici del pubblico ministero, come emerge chiaramente dal timbro di avvenuta ricezione apposto sul documento.

È stata quindi accolta dalla Giunta la terza proposta, formulata in via ulteriormente subordinata dal relatore, volta a considerare come data di «discrimine» il 28 novembre 2010.

Si è considerato infatti che, pur spettando al pubblico ministero la direzione delle indagini preliminari, alla polizia giudiziaria spettano comunque funzioni investigative, ai sensi dell'articolo 55 e seguenti del codice di procedura penale, svolte di propria iniziativa o su delega dell'autorità giudiziaria. Alla luce di tali circostanze si è quindi considerato configurabile il «*fumus mutationis*» fin dal giorno della telefonata in questione (ossia il 28 novembre 2010), sia per le «consapevolezze investigative» che la polizia giudiziaria poteva avere a partire da tale data e sia per le possibili interlocuzioni informali della polizia giudiziaria stessa con il pubblico ministero (possibili in astratto anche anteriormente alla formale comunicazione scritta dei carabinieri al pubblico ministero del 10 dicembre 2010, pervenuta il 13 dicembre 2010).

Si apre il dibattito.

La senatrice LO MORO (PD) pur rilevando che le ipotesi prospettate dal relatore hanno una ragionevolezza, fa presente tuttavia che il dato fattuale imprescindibile è nel caso di specie quello del 31 ottobre 2010, data nella quale la stessa autorità giudiziaria rileva che le intercettazioni lasciano emergere un particolare ruolo attivo del senatore Papania nei fatti in questione.

Il senatore Mario FERRARA (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*) concorda con le valutazioni espresse dalla senatrice Lo Moro, ritenendo che la data del 31 ottobre 2010 deve essere considerata quale *discrimen* tra le intercettazioni rivestenti il requisito della occasionalità e quelle che invece non hanno tale connotazione.

Il senatore CUCCA (*PD*) rileva che fin dai primi di novembre del 2010 l'autorità giudiziaria era a conoscenza della qualifica di parlamentare rivestita dal Papania e conseguentemente l'autorizzazione all'utilizzo va limitata alle sole intercettazioni captate entro e non oltre il 31 ottobre 2010.

Il senatore CRIMI (*M5S*), nel concordare con le considerazioni espresse dal relatore Buccarella, rileva che occorre valutare il momento a partire dal quale si è verificato il mutamento della direzione dell'atto di indagine, prospettando a titolo esemplificativo un caso in cui tale circostanza si verifichi a seguito della codificazione da parte degli inquirenti di un linguaggio «cifrato» usato da un'associazione criminale.

Il senatore D'ASCOLA (*AP (NCD-UDC)*) precisa che il criterio da utilizzare per distinguere le intercettazioni (su utenze di terzi) occasionali da quelle non rivestenti tale requisito va individuato nella circostanza della consapevolezza da parte dell'autorità giudiziaria del coinvolgimento di un soggetto coperto dalla prerogativa delle immunità. Tutte le altre circostanze sono «*interna corpora*» non valutabili da parte della Giunta.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) sottolinea che il criterio distintivo per valutare l'occasionalità di un'intercettazione su utenza di terzi non è quello della mera consapevolezza da parte degli inquirenti della qualifica di parlamentare dell'interlocutore, quanto quello del coinvolgimento del parlamentare stesso nell'attività di indagine.

Il relatore BUCCARELLA, intervenendo in sede di replica, condivide le considerazioni espresse dal senatore Giarrusso e dal senatore Crimi evidenziando che il criterio per valutare l'occasionalità di un'intercettazione su utenze di terzi è quello del mutamento di direzione dell'atto di indagine e non quello della mera conoscenza da parte degli inquirenti dello *status* di parlamentare dei soggetti interessati.

Conferma pertanto la proposta, già formulata nell'ambito del Doc. IV, n. 7-A di concedere l'autorizzazione all'utilizzazione di conversazioni e comunicazioni telefoniche dell'*ex* senatore Papania per le sole intercettazioni effettuate fino al 28 novembre 2010, rigettando invece la richiesta dell'autorità giudiziaria per le successive comunicazioni, consistenti in scambi di messaggi sms, intercettati il 6, 15 e 29 dicembre 2010.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) fa presente che non parteciperà al voto.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta del relatore Buccarella di concedere l'autorizzazione all'utilizzazione di conversazioni e comunicazioni telefoniche dell'*ex* senatore Papania per le sole intercettazioni effettuate fino al 28 novembre 2010, rigettando invece la richiesta dell'autorità giudiziaria per le successive comunicazioni, consistenti scambi di messaggi sms, intercettati il 6, 15 e 29 dicembre 2010.

La Giunta respinge a maggioranza tale proposta del relatore Buccarella.

Il PRESIDENTE avverte che verrà conferito, come da prassi, l'incarico di relatore ad uno dei senatori che hanno votato in senso contrario sulla proposta del senatore Buccarella.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(Doc. IV-ter, n. 4) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità di opinioni espresse dal senatore Roberto Calderoli, per i reati di cui agli articoli 595, terzo comma, del codice penale e 3 della legge 25 giugno 1993, n. 205 (diffamazione con mezzo di pubblicità, aggravata da finalità di discriminazione razziale)

(Esame e rinvio)

Riferisce sul documento in titolo il relatore, senatore CRIMI (*M5S*) il quale informa che in data 11 novembre 2014 il Tribunale di Bergamo – Sezione penale – ha trasmesso al Senato copia degli atti relativi al procedimento penale n. 110/14 R.G.Trib. – n. 11852/13 R.G.N.R. a carico del senatore Roberto Calderoli affinché si accerti se il fatto oggetto del procedimento penale *de quo* integri o meno l'ipotesi di espressione di opinioni insindacabili a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in quanto connesse all'esercizio delle funzioni svolte da parte di un membro del Parlamento.

Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta il 12 novembre 2014 e l'ha annunciata in Aula in pari data.

Il documento in esame concerne una fattispecie delittuosa di cui agli articoli 595, terzo comma, del codice penale e 3 della legge 25 giugno 1993, n. 205 (diffamazione con l'aggravante di aver recato offesa mediante comizio quale mezzo di pubblicità, e di aver commesso il fatto per finalità di discriminazione razziale).

La vicenda trae origine dalle seguenti frasi pronunciate dal senatore Calderoli nei confronti del ministro Cécile Kyenge Kashetu nel corso di un comizio tenutosi a Treviglio il 13 luglio 2013 e poi diffuse da organi di stampa di tiratura nazionale. Il relatore dà lettura delle dichiarazioni og-

getto della vicenda in questione, riportate negli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria.

Tutto ciò premesso, si evidenzia che il compito della Giunta è quello di valutare la sussistenza o meno nel caso di specie del cosiddetto «nesso funzionale», al fine di verificare se le dichiarazioni rese *extra moenia* dal senatore Calderoli possano o meno assumere una funzione «divulgativa» rispetto ad attività parlamentari espletate dallo stesso.

In merito a tali profili il relatore fa presente che nella fattispecie in questione è palese l'assenza del predetto nesso funzionale e pertanto propone di espletare in tempi celeri gli adempimenti procedurali di cui all'articolo 135, comma 5, del Regolamento (ossia la fissazione di un breve termine, per l'eventuale presentazione da parte del senatore Calderoli di memorie scritte), per poi poter concludere fin dalla prossima seduta l'esame in Giunta.

Il PRESIDENTE sottopone alla Giunta la proposta del relatore di fissare un termine al senatore Calderoli per l'eventuale presentazione di memorie scritte, stabilendo che le stesse potranno pervenire entro le ore 14 di martedì 20 gennaio.

Conviene la Giunta sulla proposta da ultimo prospettata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(Doc. IV-ter, n. 5) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità di opinioni espresse dal signor Franco Turigliatto, senatore all'epoca dei fatti, per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa)

(Esame e rinvio)

Riferisce sul documento in titolo il relatore, senatore D'ASCOLA (AP (NCD-UDC)) il quale informa che in data 1° dicembre 2014 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione e dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003, relativa all'ex senatore Franco Turigliatto, con riferimento al procedimento penale n. 5477/08 RGNR – 32708/09 RG GIP, pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma.

Il procedimento penale in questione – attivato ai sensi dell'articolo 595, terzo comma, del codice penale – trae origine da una querela del signor Roberto Fiore, segretario del movimento Forza Nuova, il quale ha ritenuto di aver ricevuto offesa al suo onore e decoro da alcune dichiarazioni del senatore Turigliatto nel corso della trasmissione televisiva «Porta a Porta» del 12 marzo 2008.

L'allora senatore Turigliatto ha affermato che «*Forza Nuova è una forza politica esplicitamente e dichiaratamente neofascista e neonazista, le liste di Forza Nuova non avrebbero dovuto essere accettate dalle Corti d'Appello dello Stato italiano e non dovrebbero essere presenti nelle schede elettorali*» ed inoltre che «*Forza Nuova è responsabile di gravissimi atti di violenza nei confronti di giovani, immigrati e donne*», e per protesta contro la partecipazione del Fiore a Porta a Porta abbandonava la trasmissione.

La difesa del senatore Turigliatto, nel corso del procedimento, ha chiesto che fosse pronunciata sentenza di proscioglimento, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, rilevando l'applicazione dell'articolo 68 della Costituzione quale esimente rispetto ai fatti asseritamente commessi ed illustrando le interpellanze proposte, tra gli altri, dal senatore Turigliatto nelle date 9 novembre 2006, 29 maggio 2007, 4 luglio 2007 e 17 luglio 2007. Il giudice ha rigettato la richiesta di proscioglimento ed ha trasmesso copia degli atti al Senato.

Tutto ciò premesso, si evidenzia che l'ex senatore Turigliatto ha fatto pervenire in Giunta la richiesta scritta di essere audito.

Il relatore propone quindi, in attuazione dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, di accogliere l'istanza di audizione in questione, riservandosi di prospettare le proprie valutazioni conclusive successivamente alla sopracitata audizione.

Il PRESIDENTE sottopone alla Giunta la proposta del relatore di accogliere l'istanza di audizione inoltrata dall'ex senatore Turigliatto, precisando che la stessa si terrà nella prossima seduta della Giunta.

Conviene la Giunta su tale proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.